



COMUNE DI PLESIO

Provincia di Como

Via Alla Grona n. 85 – 22010 Plesio (Co) tel. 0344-37065 fax 0344-37362

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE
DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E
L'INNOVAZIONE**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 26.06.2015

INDICE

- Art. 1 **Ambito oggettivo di applicazione**
- Art. 2 **Definizioni**
- Art. 3 **Ambito soggettivo di applicazione**
- Art. 4 **Conferimento incarichi**
- Art. 5 **Contenuto della progettazione**
- Art. 6 **Costituzione e quantificazione del fondo**
- Art. 7 **Criteri di ripartizione del fondo per l'incentivazione della progettazione**
- Art. 8 **Penalità**
- Art. 9 **Abilitazione all'esercizio della professione**
- Art. 10 **Polizza assicurativa a favore dei dipendenti incaricati della progettazione**
- Art. 11 **Proprietà dei progetti**
- Art. 12 **Orario di lavoro e spese accessorie**
- Art. 13 **Norme abrogate**
- Art. 14 **Entrata in vigore**

Art. 1

Ambito oggettivo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e di ripartizione al personale dipendente dell'ente della quota parte del "fondo per la progettazione e l'innovazione" (nella misura dell'80% delle risorse finanziarie ivi incluse) per la liquidazione degli "incentivi di progettazione interna", tenuto fermo il vincolo di destinazione della restante quota parte di detto fondo (nella misura del 20%) riservata all'acquisto, da parte di questa amministrazione, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

2. Il "fondo per la progettazione e l'innovazione" indicato al precedente comma 1 deve essere costituito, mediante gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori pubblici (o delle singole opere pubbliche) previsti negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dell'ente, in misura non superiore al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori di un'opera pubblica o di un lavoro pubblico, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

3. Tale "fondo per la progettazione e l'innovazione", pertanto, sarà costituito mediante la creazione di un apposito capitolo nel bilancio di previsione, il quale sarà finanziato tramite gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori pubblici.

4. In particolare:

- ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, del D.Lgs n. 163/2006, l'80% delle risorse finanziarie del suddetto "fondo per la progettazione e l'innovazione" deve essere ripartito e liquidato a favore del personale interno dell'amministrazione, con le modalità esplicitati nel presente regolamento;

- ai sensi dell'art. 93, comma 7-quater, del D.Lgs n. 163/2006, il restante 20% delle risorse finanziarie del suddetto "fondo per la progettazione e l'innovazione" deve essere destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

5. Ai sensi dell'art. 93, commi 7-bis e 7-ter, del D.Lgs n. 163/2006, la percentuale effettiva di incentivo da liquidare a favore del personale interno, è stabilita dal presente regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera o del lavoro da realizzare, nonché in relazione all'effettivo rispetto, in fase di esecuzione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

6. Per le definizioni, gli atti e le procedure richiamate nel presente regolamento, trova altresì applicazione il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. n. 207/2010.

Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, ai fini della costituzione del "fondo per la progettazione e l'innovazione", per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica previste in progetti di opere

pubbliche redatti dai tecnici dipendenti dell'ente e che risultino approvati dall'organo competente dell'amministrazione comunale ai sensi di legge.

2. Sono inclusi, nel concetto di "lavori pubblici", i lavori e/o le opere realizzati/e dal privato, ma di accertato e dichiarato interesse pubblico, qualora il personale interno dell'ente proceda alla redazione, in tutto o in parte, della progettazione di detti lavori.

3. Sono invece esclusi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 7-ter, 2° periodo, del D.Lgs n. 163/2006, ai fini della costituzione del "fondo per la progettazione e l'innovazione" le attività manutentive.

4. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi, quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme del presente regolamento se i lavori assumono rilievo economico superiore al 50% in applicazione analogica a quanto disposto dall'art. 14, comma 3, del D.Lgs n. 163/2006, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto.

5. Le attività di redazione ed approvazione degli atti di pianificazione urbanistica comunque denominati concorrono alla formazione del citato "fondo per la progettazione e l'innovazione".

Art. 3

Ambito soggettivo di applicazione

1. I soggetti dipendenti destinatari della ripartizione dell'incentivo da finanziare con il "fondo per la progettazione e l'innovazione" sono:

- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
- il progettista
- il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
- il direttore dei lavori
- il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
- i collaboratori tecnici ed amministrativi.

Art. 4

Conferimento incarichi

1. La Giunta Comunale individua il soggetto responsabile della formazione del programma delle opere pubbliche nonché il responsabile unico del procedimento (RUP) di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dello stesso. Qualora non sia espressamente nominato il RUP è ritenuto il Responsabile del Servizio Tecnico.

2. Successivamente il RUP nominato, individua fra i dipendenti dell'ente in possesso delle adeguate abilitazioni e competenze professionali, le seguenti figure dipendenti dell'ente necessarie per la progettazione, l'appalto, l'esecuzione ed il collaudo di una specifica opera pubblica:

- il progettista
- il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
- il direttore dei lavori
- il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
- i collaboratori tecnici ed amministrativi.

3. Per ogni opera o lavoro da progettare e da realizzare, il RUP nominato, deve indicare:

- i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di redazione ed approvazione degli atti di pianificazione urbanistica (se necessari), di esproprio e di occupazione d'urgenza dei terreni interessati dai lavori (se necessario), di esecuzione dei lavori e, infine, di collaudo delle opere eseguite;

- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni professionali esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamentari in materia, in funzione dei carichi di lavoro dei dipendenti dell'ente e delle professionalità presenti o meno nell'ente in relazione ai lavori da appaltare;

- la suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.

4. Gli incarichi per lo svolgimento di dette funzioni/attività, di regola, sono svolti dal personale tecnico dipendente dell'amministrazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 90, commi 1 e 6, del D.Lgs n. 163/2006 e dall'art.10, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010.

5. In caso di carenza in organico di personale tecnico all'interno dell'amministrazione in possesso delle prescritte abilitazioni, ovvero di difficoltà nello rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal D.P.R. n. 207/2010, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, l'amministrazione potrà affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, alla direzione lavori e al collaudo, ai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) ed h), del D.Lgs n. 163/2006.

6. La liquidazione dell' "incentivo di progettazione interna" al personale dipendente dell'ente dovrà tenere conto degli incarichi affidati all'esterno dell'ente stesso ai sensi del precedente comma e sarà commisurato all'effettiva partecipazione dei dipendenti alle varie fasi di progettazione e alle varie funzioni svolte, la quale deve essere disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. In particolare, ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, 7° periodo, del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie.

7. Il RUP che violi gli obblighi posti a suo carico dal Codice dei contratti e/o dal relativo Regolamento di attuazione e/o dalle restanti norme in materia di appalti pubblici e di altre specifiche norme aventi attinenza con gli appalti pubblici, o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dal presente regolamento (o l'incentivo viene ridotto nell'importo), previa adozione di uno specifico atto amministrativo da parte dell'organo competente con il quale si motivino le ragioni e si individuino le riduzioni dell'incentivo (o l'esclusione dall'incentivo) previsto a favore del RUP.

8. Lo stesso criterio indicato al precedente comma 7 vale per il personale dipendente incaricato ed individuato dal RUP che non svolga i compiti assegnati o che, per propria mancanza, realizzi ritardi negli adempimenti.

Art. 5

Contenuto della progettazione

1. La progettazione di opere e lavori pubblici si articola, di regola, secondo i tre progressivi livelli: preliminare, definitivo ed esecutivo.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nei commi 3, 4, e 5 dell'art. 93 del D.Lgs n. 163/2006, nonché nella Parte II, Titolo II, del D.P.R. n. 207/2010, sono di norma necessari per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Ai sensi dell'art. 93, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006, il RUP nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 93 del D.Lgs n.163/2006 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. E' consentita altresì l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del citato art. 93.

Art. 6

Costituzione e quantificazione del fondo

1. In ragione di quanto disposto dall'art. 93, comma 7-bis, del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, il "fondo per la progettazione e l'innovazione" è costituito dalle somme derivanti dagli stanziamenti previsti e finanziati per la realizzazione dei lavori pubblici, nella misura massima del 2,00% (due per cento) dell'importo preventivato posto a base di gara di un'opera pubblica o di un lavoro pubblico.

2. In particolare, in attuazione di quanto disposto dalla citata norma, si stabilisce che i lavori pubblici progettati, appaltati, eseguiti e collaudati nel rispetto del Codice dei contratti e del relativo Regolamento di attuazione, partecipano alla costituzione del "fondo per la progettazione e l'innovazione" nella misura del 2,00% (due per cento) dell'importo posto a base di gara (incluso l'importo degli oneri di sicurezza ed escluso l'I.V.A.);

3. Partecipano alla costituzione del "fondo per la progettazione e l'innovazione", nella misura indicata al precedente comma 2, anche gli importi che siano da porre a base di gara di eventuali ed ulteriori affidamenti ai sensi del Codice dei contratti per voci di spesa facenti parte delle "Somme a disposizione dell'Amministrazione" del quadro economico qualora dette voci di spesa prevedano attività di studio e/o di analisi di fattibilità ovvero di progettazione di qualsiasi livello, con assunzione delle relative responsabilità, da parte del personale dipendente dell'ente.

4. Non partecipano alla costituzione del "fondo per la progettazione e l'innovazione" le attività manutentive, ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 7-ter, 2° periodo, del D.Lgs n. 163/2006.

5. L'80% (ottanta per cento) delle risorse finanziarie incluse nel "fondo per la progettazione e l'innovazione" per la specifica opera pubblica o per lo specifico lavoro pubblico è ripartito, per ciascuna opera o lavoro appaltato, in qualità di "incentivo di progettazione interna", con le modalità ed i criteri previsti nel presente regolamento, tra le figure dipendenti dell'ente che hanno svolto effettivamente le funzioni e le attività. Nel relativo importo sono compresi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione (cd. "oneri riflessi") e gli oneri fiscali a carico dei dipendenti.

6. Il restante 20% (venti per cento) delle risorse finanziarie incluse nel "fondo per la progettazione e l'innovazione" deve essere destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni,

strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Art. 7

Criteri di ripartizione del fondo per l'incentivazione della progettazione

1. Il riparto percentuale degli "incentivi di progettazione" della quota parte del "fondo per la progettazione e l'innovazione" connessa alla specifica opera pubblica o allo specifico lavoro pubblico, è così diversificato:

- | | |
|---|-----|
| • Responsabile Unico del Procedimento (RUP) | 30% |
| • Progettista | 30% |
| • Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione | 5% |
| • Direttore dei lavori | 20% |
| • Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori | 5% |
| • Collaboratori tecnici ed amministrativi | 10% |

2. Nel caso alcune prestazioni siano state svolte da soggetti incaricati esterni all'ente, gli incentivi da ripartire saranno decurtati delle percentuali corrispondenti e la relativa quota costituirà economia.

3. Nel caso in cui il personale interno abbia svolto le sole funzioni di RUP, potranno essere liquidati gli "incentivi di progettazione interna" relativi alle attività del RUP e dei suoi eventuali collaboratori tecnici e amministrativi. Le percentuali indicate nel precedente comma 1 per il RUP e i collaboratori tecnici e amministrativi saranno raddoppiate, in ragione dell'obbligo di coordinamento e di controllo dell'operato degli incaricati soggetti esterni all'ente e delle conseguenti responsabilità amministrative, erariali, civili e penali in capo allo stesso RUP.

4. Qualora il lavoro pubblico da realizzare non richieda la preventiva redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e, quindi, per la redazione del progetto da porre a base di gara non occorre preventivamente individuare la figura del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e, conseguentemente, neppure la figura del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per quanto disposto dall'art. 90, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, le corrispondenti quote percentuali di "incentivo di progettazione" indicate nel precedente comma 1 verranno così ripartire:

- la quota di incentivo spettante al Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione deve essere liquidata a favore del Progettista;
- la quota di incentivo spettante al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione deve essere liquidata a favore del Direttore dei lavori in quanto è tale figura che deve svolgere le corrispondenti funzioni/attività in materia di sicurezza nella fase esecutiva dei lavori.

5. Nel caso in cui si provveda all'approvazione di "perizia di variante e suppletiva" in corso d'opera, ammissibile ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs n. 163/2006 e dell'art. 161 del D.P.R. n. 207/2010, il "fondo per la progettazione e l'innovazione" è incrementato in base agli stessi criteri indicati nei precedenti artt. 1 e 6, sull'importo aggiuntivo di stima approvato con la stessa perizia di variante e suppletiva (senza depurare il ribasso offerto dall'appaltatore).

6. Qualora uno stesso soggetto svolge plurime attività le percentuali indicate nel precedente comma 1 si sommano. Qualora invece più persone svolgono lo stesso ruolo le percentuali si divideranno in parti uguali.

7. Qualora venga svolta l'attività di coordinamento per la sicurezza per la progettazione o in fase esecutiva e non la progettazione e la direzione lavori dell'opera, la quota dell'incentivo spettante al progettista e al direttore lavori verranno liquidate rispettivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

8. Qualora il RUP debba coordinare progetti complessi con pluralità di figure e interventi (ad esempio la gestione di appalti per la posa di rete del gas GPL sul territorio comunale contestualmente all'esecuzione di altri progetti della pubblica amministrazione), la quota spettante dell'incentivo alla progettazione sarà liquidata per l'intero al RUP qualora non ci siano figure che eseguano altre attività, in tal caso verrà liquidata al RUP la quota restante dell'incentivo;

9. Previa verifica del lavoro svolto, dei tempi di esecuzione e della rispondenza alle direttive impartite, il Responsabile del Servizio liquida l'"incentivo di progettazione" e ne dà comunicazione all'Amministrazione Comunale.

10. Ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, 6° periodo, del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, per tutte le attività previste nel presente regolamento, l'incentivo che può essere corrisposto al singolo dipendente nel corso di un anno solare non può superare l'importo del 50% (cinquanta per cento) del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

11. Ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, 8° e ultimo periodo, del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, gli "incentivi di progettazione" non sono liquidabili a favore del personale delle amministrazioni aggiudicatrici con qualifica dirigenziale: pertanto, in ragione delle caratteristiche di questa amministrazione, la quale è priva di qualifiche dirigenziali (e, quindi, dispone di funzionari con qualifica di responsabile di servizio "apicale" in ente pubblico privo di qualifiche dirigenziali) ai sensi delle vigenti norme in materia di personale della Pubblica Amministrazione e di quanto previsto dal D.Lgs n. 267/ 2000 e successive modifiche e integrazioni e dal D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, si stabilisce che gli "incentivi di progettazione interna" previsti dal presente regolamento potranno essere liquidati ai responsabili del settore interessato.

Art. 8 **Penalità**

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, la liquidazione dell' "incentivo di progettazione interna" deve tenere conto dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

2. In caso di mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento di redazione del progetto per cause ascrivibili ed imputabili al personale dipendente dell'ente e non per fatti non dipendenti dalla volontà dello stesso, si applica una "penale" riducendo il fondo per "incentivo di progettazione", nella misura del 10% (dieci per cento) per ogni mese di ritardo.

3. In caso di mancato rispetto dei tempi per la conclusione dell'esecuzione delle opere per cause ascrivibili ed imputabili al personale dipendente dell'ente e non per fatti non dipendenti dalla volontà dello stesso, si applica una "penale" riducendo il fondo per

“incentivo di progettazione”, nella misura del 10% (dieci per cento) per ogni mese di ritardo.

4. In caso di varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, si applica una “penale” riducendo il fondo per “incentivo di progettazione”, nella stessa misura percentuale corrispondente alla misura percentuale di incremento dei costi verificatasi rispetto all'importo contrattuale originario.

Art. 9

Abilitazione all'esercizio della professione

1. I progetti di opere pubbliche e di lavori pubblici sono redatti dall'ufficio tecnico comunale e sono firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione.

2. Il RUP deve essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 10, commi 5 e 6, del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 9, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche e integrazioni.

3. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti se sono in servizio presso l'amministrazione, ovvero hanno ricoperto incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni ed hanno svolto e collaborato ad attività di progettazione.

4. I coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori, devono essere in possesso dei requisiti dell'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10

Polizza assicurativa a favore dei dipendenti incaricati della progettazione

1. Ai sensi dell'art. 90, comma 5, del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 270 del D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche e integrazioni, l'amministrazione provvede, a fare data dal contratto stipulato con l'appaltatore dell'opera pubblica o dei lavori pubblici da realizzare, a contrarre garanzia (polizza) assicurativa per la copertura dei rischi professionali a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, sostenendo l'onere del premio assicurativo con i fondi appositamente accantonati ai sensi dell'art. 92, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, nel quadro economico di ogni singolo intervento.

2. L'importo da garantire non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per l'approvazione delle “varianti in corso d'opera” di cui all'art. 132, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, qualora determinate da errori od omissioni progettuali.

3. La polizza assicurativa di cui ai precedenti commi 1 e 2 è aggiuntiva a quella che copre i rischi dei dipendenti derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche.

Art. 11

Proprietà dei progetti

1. I progetti elaborati dall'ufficio tecnico, restano di proprietà piena ed esclusiva dell'amministrazione comunale, la quale può farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

Art. 12

Orario di lavoro e spese accessorie

1. L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 13

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

2. I criteri di riparto e di liquidazione degli "incentivi di progettazione interna" al personale dipendente dell'ente indicati nel presente regolamento si applicano ai progetti di opere pubbliche o di lavori pubblici che siano stati approvati successivamente alla data del 19.08.2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 114/2014 di conversione in legge del D.L. n. 90/2014).